

**DIRETTIVA 2003/101/CE DELLA COMMISSIONE****del 3 novembre 2003****recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE <sup>(2)</sup> della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In base agli obblighi assunti dalla Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope <sup>(3)</sup>, è necessario attuare la decisione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nel marzo del 2001 e aggiungere l'anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite del 1988.
- (2) È altresì opportuno uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (3) Nell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE il permanganato di potassio deve essere incluso nell'elenco delle sostanze della categoria 2 e tolto dall'elenco di sostanze della categoria 3.
- (4) Per garantire che gli scambi commerciali all'interno della Comunità non subiscano effetti negativi è opportuno stabilire valori soglia per il permanganato di potassio e per l'anidride acetica.
- (5) La direttiva 92/109/CEE va quindi modificata di conseguenza.

- (6) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II alla direttiva 92/109/CEE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente direttiva.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2003.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.<sup>(2)</sup> GU L 39 del 9.2.2001, pag. 31.<sup>(3)</sup> GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56.<sup>(4)</sup> GU L 357 del 20.12.1990, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 180 del 10.7.2002, pag. 5.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

## Sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

## CATEGORIA 1

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>
1-fenil-2 propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido-N-acetilantranilico	Acido-2-acetamidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo ( <i>cis</i> + <i>trans</i> )		2932 91 00	120-58-1
3,4-metilenediossifenilpropano-2-one	1-(1,3-benzodiossolo-5-yl)propano-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina <sup>(3)</sup>, ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

## CATEGORIA 2

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

## CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC <sup>(1)</sup>	N. CAS <sup>(2)</sup>
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metililchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile ed esclusi i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.

<sup>(1)</sup> GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> I numeri CAS sono i "Chemical Abstracts Service Registry Number" che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per una struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

<sup>(3)</sup> Detta anche (+)- norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

## ALLEGATO II

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l
Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg»